CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

All. n. 2

CORTE DEI CONTI
0001143-20/04/2018-SC_PUG-T75-P

Al Presidente della
Giunta Regionale
della regione Puglia

Al Presidente del
Consiglio regionale
della regione Puglia

Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Al Ministero dell'economia
e delle finanze

e. p.c. All'Assessore al bilancio
della regione puglia

Al Direttore del
Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione
della regione Puglia

Oggetto: delibera e relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali della regione Puglia – Anno 2017.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/12/2012, n. 213, si invia copia della delibera n. 65 RQ/2018 e della relativa relazione, per le determinazioni di competenza.

Il Direttore del Servizio di supporto
(dott.ssa Marialuce Sciannameo)

Via G. Matteotti, n. 56 70121 Bari – Italia | Tel. 080 5950292 | e-mail: sezione.controllo.puglia@corteconti.it

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T75
DOC.INTERNO N.72374110 del 20/04/2018

Deliberazione n. 65/RQ/2018

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 20 aprile 2018 composta da:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	Relatore
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Primo Referendario	Carmelina Addesso	
Primo Referendario	Michela Muti	

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 18 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE - BARI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Visto l'art. 1, commi 2 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 20 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR recante le prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modifiche in legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Vista la legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, recante la riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, contabilità regionale e controlli;

Vista la deliberazione n. 21/INPR/2018 del 22 febbraio 2018, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Puglia ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2018";

Vista l'ordinanza n. 48/2018 del 30 marzo 2018, con la quale il Presidente ha deferito la questione all'esame collegiale;

Viste le memorie sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio regionale e trasmesse dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, pervenute alla Sezione in data 12/04/2018 prot. n. 1063;

Udito il relatore, Consigliere Stefania Petrucci;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2017 dalla Regione Puglia".

DISPONE

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 213/2012, la presente deliberazione e l'allegata relazione siano trasmesse, a cura del preposto al

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

CORTE DEI CONTI - SEZIONE

Servizio di supporto, al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia ed al Presidente della Regione Puglia;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 213/2012, la presente deliberazione e l'allegata relazione siano trasmesse, a cura del preposto al Servizio di supporto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 20 aprile 2018.

Il Relatore

(Stefania Petrucci)

Il Presidente

(Agostino Chiappiniello)

CORTE DEI CONTI · SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO · BARI

depositata in Segreteria
il 20 APR. 2018
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marialuce SCIANNAMEO)

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali

Anno 2017

(Art. 1, comma 2, del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012 n. 213)

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2017

(Art. 1, comma 2, del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012 n. 213)

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello
Magistrato istruttore e relatore	Cons. Stefania Petrucci
Collaborazione tecnica	Dott. Salvatore Sabato
	Dott. ssa Marialisa Cacucciolo
	Sig. Fabio Alfredo Daiello

INDICE

La relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali pag. 5

Considerazioni generali pag. 8
Valutazione sulle leggi di spesa regionali pag. 20
Legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 pag. 20
Legge regionale 2 maggio 2017 n. 8 pag. 24
Legge regionale 18 maggio 2017 n. 13 pag. 25
Legge regionale 6 giugno 2017 n. 20 pag. 26
Legge regionale 6 giugno 2017 n. 21 pag. 27
Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28 pag. 29
Legge regionale 7 agosto 2017 n. 31 pag. 31
Legge regionale 9 agosto 2017 n. 36 pag. 32
Legge regionale 2 novembre 2017 n. 41 pag. 35
Legge regionale 15 novembre 2017 n. 45 pag. 37
Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 54 pag. 38
Legge regionale 20 dicembre 2017 n. 59 pag. 40
Legge regionale 20 dicembre 2017 n. 60 pag. 43
La legislazione in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio pag. 45
Le questioni di legittimità costituzionale: pag. 51
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28 pag. 51
- Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 53 pag. 54
- Legge regionale 20 dicembre 2017 n. 60 pag. 56

Le sentenze della Corte Costituzionale nel 2017 pag. 57

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

La relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali

La presente relazione è elaborata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. L. 10/10/2012 n. 174 convertito, nella L. 7/12/2012 n. 213 come modificato dall'art. 33, comma 2, del D. L. 24/06/2014 n. 91 convertito nella L. 11/08/2014 n. 116 e che espressamente prevede che: "*annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri*".

L'art. 19 della L. 31/12/2009 n. 196 di contabilità e finanza pubblica, come modificato dall'art. 3, comma 2, della L. 4/08/2016 n. 163, sancisce che: "*le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Ai sensi dell'art. 81, comma 3, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17*".

Il presupposto della copertura finanziaria è individuato, quindi, nella previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2013).

Le modalità di copertura finanziaria elencate, in via tassativa, dalla normativa contenuta all'art. 17 della predetta L. n. 196/2009, anch'esso emendato dalla L. n. 163/2016, sono le seguenti:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
E' stata, quindi, introdotta dalla L. n. 163/2016 una nuova forma di copertura concernente la modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa. Come chiarito dal Giudice delle Leggi, l'art. 17 della legge n. 196 del 2009 costituisce regola specificativa dell'indefettibile principio di equilibrio del bilancio espresso dall'articolo 81 della Costituzione (sentenza del 2/07/2012 n. 176) e, per effetto dell'esplicito richiamo contenuto nell'art. 19 della stessa legge, trova applicazione anche per le leggi regionali (sentenze n. 26 del 15/02/2013, n. 115 del 10/05/2012).
Si rammenta, inoltre, che la disciplina finalizzata al rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria della legislazione regionale è ulteriormente integrata dal disposto dell'art. 38 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 con il quale si stabilisce, per le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo, l'obbligo di quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e di indicare l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, si consente di rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
Per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, invece, la medesima norma aggiunge che deve essere indicato l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi e che la legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

L'impianto normativo appena delineato trova, come noto, il proprio fondamento nell'articolo 81, comma 3, della Costituzione, come modificato dalla L. cost. 20/04/2012 n. 1, che impone che: *"ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"*.

Secondo il consolidato insegnamento della Consulta, la forza espansiva dell'art. 81 della Costituzione, posto a presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile (Corte Costituzionale, sentenze n. 274/2017, n. 184/2016).

Conseguentemente "*l'indicazione del tutto generica e non analiticamente quantificata, sia degli oneri derivanti dalla nuova previsione legislativa, sia delle risorse destinate a farvi fronte, viola il principio, espresso dall'art. 81, terzo comma, Cost.* (Corte Costituzionale, sentenza n. 183/2016) ed in virtù del principio di buon andamento le risorse stanziate devono essere idonee ad assicurare la copertura della spesa da assumere "proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione" (Corte Costituzionale, sentenze n. 188/2015 e n. 10/2016).

Con deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR, la Sezione delle Autonomie ha posto particolare attenzione alla necessità da parte delle Regioni di approntare una documentazione tecnico-illustrativa, da allegare ad ogni iniziativa legislativa, strutturata secondo i dettami della relazione tecnica di cui all'art. 17 della L. n. 196/2009 tanto nel caso di progetti di legge di iniziativa della Giunta quanto nel caso di proposte di legge o di emendamenti presentati in Consiglio regionale.

Questa Sezione, con deliberazioni n. 76/RQ/2015, n. 67/RQ/2016 e n. 46/RQ/2017 ha approvato le relazioni sulle leggi regionali di spesa promulgate, rispettivamente, nel corso degli esercizi 2014, 2015 e 2016.

La normativa regionale di contabilità di cui alla L. R. n. 28/2001, come novellata dalla L. R. 11/12/2013 n. 35, disciplina, in via articolata, i principi di copertura finanziaria e quantificazione degli oneri delle leggi di spesa anche con riferimento all'obbligo di allegazione alle proposte di legge di un apposito referto tecnico.

L'art. 34 della citata L. R. di contabilità n. 28/2001, come modificato dall'art. 3 della L. R. n. 35/2013, specifica, al riguardo, che il referto tecnico sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XV0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

dei disegni e proposte di legge che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate deve essere predisposto dall'Ufficio di segreteria della commissione consiliare competente di concerto con il centro di responsabilità amministrativa competente per materia.

Il referto così predisposto, vistato dal centro di responsabilità amministrativa e dal Servizio ragioneria e bilancio, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, deve essere allegato alla proposta di legge prima dell'inizio dell'esame nella competente commissione consiliare.

Considerazioni generali

Durante l'esercizio 2017 sono state promulgate 68 leggi regionali.

I provvedimenti legislativi regionali produttivi di effetti finanziari nell'anno 2017, secondo le valutazioni dell'Ente riportate nella nota pervenuta alla Sezione in data 26/01/2018 prot. n. 256, sono 33, come di seguito elencati:

- Legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1, recante norme straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati;
- Legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 2 maggio 2017, n. 6, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 2 maggio 2017, n. 7, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 2 maggio 2017, n. 8 disciplinante contributi a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia;
- Legge regionale 18 maggio 2017 n. 12, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) e lett. c) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO BARI CORTE DEI CONTI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

- Legge regionale 18 maggio 2017 n. 13 in materia di recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici;
- Legge regionale 6 giugno 2017 n. 19, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 6 giugno 2017 n. 20 in materia esenzione della tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di Protezione civile;
- Legge regionale 6 giugno 2017 n. 21, in materia di promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali;
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 22, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 23, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 24, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 25, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 26, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 27, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28 denominata: "Legge sulla partecipazione";
- Legge regionale 7 agosto 2017 n. 31, recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 11/2001 in materia di norme sulla valutazione di impatto ambientale;

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

- Legge regionale 7 agosto 2017 n. 32, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 9 agosto 2017 n. 36, recante assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
- Legge regionale 13 ottobre 2017 n. 39, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 2 novembre 2017 n. 41, recante norme per il riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità (AREM) ed istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET);
- Legge regionale 15 novembre 2017 n. 44, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 15 novembre 2017 n. 45, in tema di interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in condizioni di disagio;
- Legge regionale 1 dicembre 2017 n. 47, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 54, recante variazioni al bilancio di previsione 2017-2019;
- Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 55, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 56, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 57, recante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 20 dicembre 2017 n. 59, in materia di norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

programmazione delle risorse faunistico – ambientali e per il prelievo venatorio;

- Legge regionale 20 dicembre 2017 n. 60, recante disposizioni in materia di clownterapia;
- Legge regionale 20 dicembre 2017 n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018–2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018);
- Legge regionale 20 dicembre 2017 n. 68, di approvazione del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020.

La Sezione evidenzia che deve includersi tra le leggi comportanti spese anche la legge regionale 22 dicembre 2017 n. 63 volta a promuovere la predisposizione e la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali e culturali, nonché di aree bisognose di riqualificazione o di recupero.

La normativa prevede, quindi, la predisposizione e la realizzazione di programmi d'area integrati quali metodo di governo del territorio, per la costruzione, implementazione ed attuazione della programmazione regionale.

I programmi d'area integrati sono promossi dalla Giunta regionale, nel caso in cui gli enti locali ricompresi in un ambito territoriale siano promotori di un modello di sviluppo locale integrato per un esercizio associato delle funzioni non obbligatorie.

L'articolo 5 della citata L.R. n. 63/2017 precisa che la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area integrati ed il relativo programma finanziario e che la delibera di approvazione del programma ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione degli interventi e delle risorse da impegnare.

La disposizione di natura finanziaria di cui all'art. 7 specifica che agli oneri derivanti alla Regione dal concorso con i comuni alle spese tecniche per la predisposizione dei piani si fa fronte con la missione/titolo a sostegno dell'assistenza tecnica previsto dai fondi comunitari e che, per l'attivazione della progettazione definitiva degli interventi, si fa fronte con il fondo di competenza dei lavori pubblici di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, della L.R 11/05/2001, n. 13 (norme regionali in materia di opere e lavori pubblici).

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Ad avviso della Sezione, potrebbero, inoltre, ravvisarsi ulteriori oneri a carico dell'Ente nell'applicazione della disciplina dettata dalla legge regionale 29 marzo 2017 n. 4, recante disposizioni per la gestione della batteriosi da xylella fastidiosa e che, all'art. 11, prevede, tra l'altro, l'istituzione dell'Agenzia regionale per l'innovazione in agricoltura, ente strumentale della Regione Puglia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale, della caccia e della pesca ed è chiamata ad operare nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale quale ente tecnico-operativo.

Il referto tecnico, estratto dal sito *web* istituzionale del Consiglio regionale, contiene esclusivamente il riferimento che trattasi di spesa corrente.

Parimenti, la legge regionale 24 luglio 2017 n. 29 prevede l'istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.) definita un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica amministrazione in generale e che opera quale agenzia strategica di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico.

Sono organi dell'A.Re.S.S.: il Direttore generale ed il Collegio sindacale: ai sensi dell'art. 5, comma 6, della su richiamata legge, il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di collaborazione autonoma e disciplinato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ha durata quinquennale, rinnovabile una sola volta ed è esclusivo e a tempo pieno.

L'art. 9 specifica che la dotazione finanziaria dell'A.Re.S.S. è determinata da contributi a valere sul Fondo sanitario regionale, ricavi e proventi derivanti dall'eventuale attività svolta in favore di soggetti terzi; donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia e finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali. La medesima norma aggiunge che la Giunta regionale provvede all'assegnazione delle risorse strumentali e finanziarie per il funzionamento e la gestione delle finalità e compiti attribuiti all'A.Re.S.S., anche al fine di finanziare le funzioni in ambito sociale.

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Eventuali ulteriori oneri a carico del bilancio regionale potrebbero derivare, se pure in via indiretta, dalla applicazione della norma transitoria prevista dalla legge regionale n. 58 del 12 dicembre 2017, recante norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie che, all'art. 2, prevede, al fine di garantire la continuità dei servizi regionali, per un periodo transitorio e fino al trasferimento effettivo delle funzioni e strutture all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, che le attività attualmente svolte da Assocodipuglia e dagli associati consorzi di difesa, continueranno ad essere affidate agli stessi, riconoscendo loro un contributo proporzionale al periodo di copertura del servizio svolto.

La tabella che segue riporta, per ciascuna legge regionale emanata durante l'esercizio 2017, l'indicazione della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché la fonte di copertura indicata.

Leggi regionali promulgate nell'esercizio 2017						
Legge			Bollettino Ufficiale		Fonte copertura	
N.	Data	Titolo	n.	Data	Reg.li	Altre
1	03/02/2017	Legge regionale "Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati"	15	06/02/2017	si	
2	06/03/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	29	09/03/2017	si	
3	06/03/2017	Legge regionale "Abrogazione della legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25 (Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)"	29	09/03/2017	no	
4	29/03/2017	Legge regionale "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia"	39	30/03/2017	no	
5	02/05/2017	Legge regionale "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi"	52	02/05/2017		
6	02/05/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	52	02/05/2017	si	

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

7	02/05/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	52	02/05/2017	si	
8	02/05/2017	Legge regionale "Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"	52	02/05/2017	si	
9	02/05/2017	Legge regionale "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"	52	02/05/2017	no	
10	18/05/2017	Legge regionale "Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle gravine')"	58	19/05/2017	no	
11	18/05/2017	Legge regionale "Regolamento edilizio tipo"	58	19/05/2017	no	
12	18/05/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	58	19/05/2017	si	
13	18/05/2017	Legge regionale "Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici"	58	19/05/2017	si	
14	18/05/2017	Legge regionale "Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'Attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) "	58	19/05/2017	no	
15	29/05/2017	Legge regionale "Integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)"	63	31/05/2017	no	
16	29/05/2017	Legge regionale "Modifica all'articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2016) e abrogazione della legge regionale 11 giugno 2012, n. 16 (Collegio dei sindaci dell'Istituto case popolari)"	63	31/05/2017	no	
17	29/05/2017	Legge regionale "Organizzazione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia"	63	31/05/2017	no	
18	06/06/2017	Legge regionale "Modifica all'articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)".	66	08/06/2017	no	

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO BARI

19	06/06/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e modifica all'articolo 38 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2017)"	66	08/06/2017	si	
20	06/06/2017	Legge regionale "Disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di Protezione civile"	66	08/06/2017	si	
21	06/06/2017	Legge regionale "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali"	66	08/06/2017	si	
22	13/07/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	84	17/07/2017	si	
23	13/07/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa San Paolo, mesi da maggio a dicembre 2016. Sezione competitività delle filiere agroalimentari"	84	17/07/2017	si	
24	13/07/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere Banco di Napoli Intesa San Paolo mesi di febbraio, aprile, maggio, luglio 2016. Sezione coordinamento dei servizi territoriali"	84	17/07/2017	si	
25	13/07/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	84	17/07/2017	si	
26	13/07/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	84	17/07/2017	si	
27	13/07/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	84	17/07/2017	si	
28	13/07/2017	Legge regionale "Legge sulla partecipazione"	84	17/07/2017	si	

REGIONALE DI CONTROLLO BARI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

29	24/07/2017	Legge regionale "Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)	88	24/07/2017	no	
30	24/07/2017	Legge regionale "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici"	88	24/07/2017	no	
31	07/08/2017	Legge regionale "Modifiche e integrazioni all'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria"	94 suppl.	08/08/2017	si	
32	07/08/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	94 suppl.	08/08/2017	si	
33	07/08/2017	Legge regionale "Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014,di adozione del Piano di Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)"	94 suppl.	08/08/2017	no	
34	07/08/2017	Legge regionale "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)"	94 suppl.	08/08/2017	no	
35	07/08/2017	Legge regionale "Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016"	95 suppl.	10/08/2017	no	
36	09/08/2017	Legge regionale "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia"	96	11/08/2017	si	
37	20/09/2017	Legge regionale "Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)"	110 suppl.	21/09/2017	no	
38	20/09/2017	Legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n.1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati)"	110 suppl.	21/09/2017	no	
39	13/10/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	120 suppl.	19/10/2017	si	
40	26/10/2017	Legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per Comunicazioni (CO.RE.COM.))"	123	27/10/2017	no	

REGIONALE DI CONTROLLO BARI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

41	02/11/2017	Legge regionale "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): Istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)"	124 suppl.	02/11/2017	si	
42	03/11/2017	Legge regionale "Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti, disciplinati dall'articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"	125	03/11/2017	no	
43	03/11/2017	Legge regionale "Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale"	125	03/11/2017	no	
44	15/11/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	130 suppl.	16/11/2017	si	
45	15/11/2017	Legge regionale "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico"	130 suppl.	16/11/2017	si	
46	27/11/2017	Legge regionale "Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 18 maggio 2017. n. 11 (Regolamento Edilizio - Tipo)"	135 suppl.	30/11/2017	no	
47	01/12/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	136	04/12/2017	si	
48	01/12/2017	Legge regionale "Norme in materia di titoli abitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione d'uso degli immobili"	136	04/12/2017	no	
49	01/12/2017	Legge regionale "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonchè delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici"	136	04/12/2017	no	
50	01/12/2017	Legge regionale "Modifiche all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)"	136	04/12/2017	no	

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

51	01/12/2017	Legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica"	136	04/12/2017	no	
52	01/12/2017	Legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco Naturale regionale Terra delle Gravine)"	136	04/12/2017	no	
53	12/12/2017	Legge regionale "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale"	139	12/12/2017	no	
54	12/12/2017	Legge regionale "Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019"	139	12/12/2017	si	
55	12/12/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	139	12/12/2017	si	
56	12/12/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	139	12/12/2017	si	
57	12/12/2017	Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"	139	12/12/2017	si	
58	12/12/2017	Legge regionale "Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi))"	139	12/12/2017	no	
59	20/12/2017	Legge regionale "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico – ambientali e per il prelievo venatorio"	144 suppl.	21/12/2017	si	
60	20/12/2017	Legge regionale "Disposizioni in materia di clownterapia"	144 suppl.	21/12/2017	si	

REGIONALE DI CONTROLLO BARI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

61	22/12/2017	Legge regionale "Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)"	146 suppl.	27/12/2017	no	
62	22/12/2017	Legge regionale "Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 (Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.)"	146 suppl.	27/12/2017	no	
63	22/12/2017	Legge regionale "Norme per programmi d'Area Integrati"	146 suppl.	27/12/2017	si	
64	22/12/2017	Legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)".	146 suppl.	27/12/2017	no	
65	22/12/2017	Legge regionale "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, N. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)"	146 suppl.	27/12/2017	no	
66	22/12/2017	Legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38)"	146 suppl.	27/12/2017	si	
67	29/12/2017	Legge regionale "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriannale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)"	149	30/12/2017	si	
68	29/12/2017	Legge regionale "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020"	149	30/12/2017	si	

Con memorie, pervenute alla Sezione in data 12/04/2018 prot. n. 1063, il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale hanno fornito brevi chiarimenti ed integrazioni, come meglio illustrato nel prosieguo della relazione.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO * BARI * CORTE DEI CONTI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Valutazione sulle leggi di spesa regionali

Legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1

Con la legge regionale n. 1 del 3 febbraio 2017, la Regione Puglia è intervenuta con l'emanazione di ulteriori norme straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati.

La disciplina in esame appare finalizzata, in attuazione dell'art. 44 della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle competenze legislative previste dal titolo V della Costituzione, nonché del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, al riordino dell'esercizio delle funzioni pubbliche di bonifica e irrigazione; alla modifica delle modalità di gestione dei comprensori di bonifica; all'individuazione di misure necessarie per giungere al ripiano della debitoria pregressa ed al riequilibrio della gestione corrente ed a garantire la gestione unitaria della risorsa idrica per fini irrigui agricoli e potabili rurali.

L'art. 2 della legge in esame prevede la soppressione dei consorzi di bonifica commissariati Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e la gestione dei comprensori di bonifica ricadenti nei rispettivi perimetri da parte di un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di bonifica centro-sud Puglia" che assume le funzioni dei consorzi soppressi e nel cui ambito sono istituiti quattro ambiti funzionali idraulicamente omogenei, denominati "distretti".

Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia è articolato in due Sezioni operative aziendali, ognuna organizzata con un autonomo sistema di gestione, contabilità e controllo per centri di costo: la Sezione irrigazione e acquedotti rurali che si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del Consorzio, della direzione tecnica dell'Acquedotto pugliese S.p.A. e la Sezione bonifica.

Il commissario straordinario unico del predetto consorzio deve provvedere alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici esistenti e di tutte le posizioni economico-finanziarie ed a rendere noto con mezzi idonei e comunque con un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, indicando un termine a partire dal quale è possibile inoltrare le relative istanze, l'avvio del procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria dei consorzi soppressi con riferimento ai

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4SOXW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

crediti certi e liquidi, dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile.

I creditori interessati devono presentare apposita istanza di pagamento accettando tutte le seguenti condizioni: a) rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi quelli di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché di ogni eventuale onere o spesa accessoria; b) in relazione ai crediti oggetto della procedura, rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedimento giurisdizionale e a quelli eventualmente in corso, con compensazione delle spese legali e accessorie; c) espressa remissione di almeno il cinquanta per cento del credito.

La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Commissario straordinario unico, approva le istanze dei creditori.

Per il ripiano della predetta massa debitoria pregressa, l'art. 3, comma 1, prevede l'istituzione di un apposito un fondo destinato unicamente al soddisfacimento dei creditori che presentino apposita istanza di definizione della propria posizione.

La successiva legge regionale n. 38/2017 cha ha integrato e modificato la legge regionale n. 1/2017, ha chiarito che la mancata adesione alla procedura o il mancato perfezionamento non pregiudicano alcun diritto degli altri creditori che resteranno liberi di azionare i propri crediti secondo le regole dell'ordinamento civile.

L'art. 5 della legge regionale n. 1/2017 prevede, inoltre, il trasferimento del personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi al Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, conservando il medesimo inquadramento contrattuale e trattamento economico nonché la predisposizione, ad opera del commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali, di un piano di organizzazione variabile volto ad individuare l'eventuale personale in esubero per il quale la Regione, nei limiti delle risorse stanziate a valere sul proprio bilancio, può erogare un contributo per favorire l'esodo incentivato.

Ai sensi dell'art. 6, il commissario straordinario deve, inoltre, avviare la procedura ad evidenza pubblica per dotare il consorzio di un idoneo sistema di contabilità economico finanziaria per centri di costo che garantisca efficienza ed economicità della gestione dei lavori e delle attività in relazione ai tributi consortili, trasparenza e controllo di gestione e programmare le attività finalizzate al raggiungimento del riequilibrio della gestione corrente per il quale l'art. 11 impone la predisposizione di un apposito piano biennale di riequilibrio finalizzato al raggiungimento tendenziale

REGIONALE DI CONTROLLO

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

del pareggio di bilancio, al netto dei contributi regionali, attraverso la riduzione dei costi di gestione e l'adeguamento di tariffe e tributi consortili.

Con la già richiamata legge regionale n. 38 del 20 settembre 2017, recante modifiche ed integrazioni alla legge in esame ed emanata in seguito all'impugnazione della L. R. n. 1/2017 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è precisato che il ripiano della debitoria pregressa deve avvenire senza pregiudizio alcuno per le ordinarie procedure liquidatorie e nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento statale; che il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia utilizza i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione e che il commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, deve procedere anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei consorzi.

Infatti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2017, è stata disposta l'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale dell'art. 2, comma 5 e dell'art 3 della citata L. R. n. 1/2017 avendo il Governo rilevato che la soppressione di cinque consorzi di bonifica ed il trasferimento delle relative funzioni ad un unico consorzio di bonifica comportava il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel libro V, Titolo X Capo II del Codice Civile che indicano le procedure da seguire in sede di liquidazione di consorzi e pertanto si poneva in contrasto con l'art. 117, lettera l) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile.

Anche l'art. 3, inerente il ripiano della massa debitoria pregressa e che contempla l'istituzione di un fondo della Regione Puglia destinato unicamente al soddisfacimento dei creditori che presentino apposita istanza di definizione della propria posizione con la quale rinunciano a qualsiasi tipo di interessi ed a dare impulso a qualsiasi procedimento giurisdizionale, è stato ritenuto contrastare con l'art. 117, lettera l) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile poiché non è previsto che, una volta definite le esposizioni debitorie dei consorzi soppressi, i residui debiti di detti consorzi siano trasferiti al Consorzio di bonifica centro sud Puglia che, invece, subentra soltanto nella titolarità dei beni e dei residui rapporti giuridici attivi.

Con deliberazione del 22 novembre 2017, la Presidenza del Consiglio ha espressamente rinunciato all'impugnazione della L. R. n. 1/2017 rilevando che le

REGIONALE DI CONTROLLO

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

rettifiche operate con la citata L. R. n. 38/2017 hanno consentito di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 117, comma 1. lett. l) Cost. della previgente disciplina poiché, alla luce del mutato quadro normativo, è possibile accedere, con riferimento all'art. 3 della L. R. n. 1/2017, alla interpretazione secondo la quale la procedura di definizione della esposizione debitoria ivi indicata si configura non come una procedura liquidatoria, ma come una definizione transattiva delle esposizioni debitorie dei consorzi soppressi,

Passando all'esame della quantificazione degli oneri derivanti dalla legge in esame, si evidenzia che l'art. 13 della L. R. n. 1/2017, recante le disposizioni di carattere finanziario, individua maggiori oneri a valere sulla missione 16, programma 1, titolo 1, dell'esercizio finanziario 2017 per un totale di 22 milioni di euro e precisa che le risorse necessarie a finanziare gli oneri trovano copertura per euro 7 milioni nell'ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 49 del D. Lgs. n. 118/2011 e per euro 15 milioni nell'ambito del medesimo fondo ex articolo 61 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (legge di stabilità regionale 2017).

Il referto tecnico, dopo aver precisato che la nuova disciplina si propone di "*risolvere l'annosa questione relativa alla pregressa debitoria maturata dai Consorzi di Bonifica, di riequilibrare i disavanzi della gestione corrente ed al contempo addivenire ad una gestione unica dell'acqua*" specifica che trattasi di spesa corrente ammontante a €. 14.500.000,00 e che le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 118/2011 devono essere appostate alla missione 16, programma 1, titolo 1, dell'esercizio finanziario 2017.

Si rammenta, infatti, il fondo speciale di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 118/2011 non è utilizzabile ai fini dell'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 184/2016, ha chiarito che l'espressione «utilizzate» non significa che le disponibilità dei fondi speciali siano direttamente

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

oggetto di atti di impegno di spesa: essa esprime correttamente la regola secondo cui le disponibilità in contestazione sono accantonate nei fondi speciali al fine di aumentare – quando ne ricorrano i presupposti – le autorizzazioni di spesa di programmi già esistenti o di nuovi programmi.

Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa.

Dall'esame della documentazione trasmessa dal Consiglio regionale in data 26/01/2018 emerge che le disposizioni finanziarie dettate dall'art. 13 prevedevano nella fase inziale dell'iter legislativo maggiori oneri per €. 14.500.000,00 e che, in seguito all'approvazione di uno specifico emendamento tali onri sono stati elevati a €. 22.000.000,00 in assenza di eventuali integrazioni del referto tecnico, ma con l'introduzione del comma 3 ove si specifica che la "*Giunta regionale con variazione al bilancio gestionale, provvede a stanziare negli appositi capitoli le somme di cui ai precedenti commi*".

In ogni caso, la sezione del referto tecnico riservata al visto di ragioneria specifica che: "*il nulla osta è subordinato all'approvazione della variazione al bilancio in sede di assestamento*".

La Sezione evidenzia che la disciplina in tema di consorzi di bonifica, introdotta nel corso dell'esercizio 2017, si inscrive nell'ambito della normativa già emanata nel corso del precedente esercizio con la L. R. n. 11 del 16 giugno 2016 per far fronte alle spese di funzionamento dei consorzi e dall'art. 2 della L. R. n. 39/2016 recante apposite variazioni di bilancio al fine di prevedere l'erogazione, nelle more della imminente approvazione di nuove norme di riordino dei Consorzi di bonifica commissariati, di un ulteriore contributo di euro 7 milioni.

Conseguentemente la Sezione auspica una necessaria risoluzione delle questioni afferenti tale materia che ha generato l'erogazione di consistenti risorse finanziarie.

Legge regionale 2 maggio 2017, n. 8

La normativa dettata dalla legge regionale 2 maggio 2017 n. 8 prevede un contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti sottoposti a chemioterapia.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO BARI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

L'art. 2 della legge regionale in esame dispone che ogni paziente oncologico residente in Puglia, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia ha diritto a ottenere dalla azienda sanitaria locale territoriale di riferimento un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca.

L'art. 6 prevede una clausola di tipo valutativo per effetto della quale la Giunta regionale, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle aziende sanitarie locali territoriali, deve presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge regionale ed i risultati degli interventi effettuati.

La norma finanziaria contenuta all'art. 7 prevede l'assegnazione di una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila, con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento delle leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2017, di cui all'articolo 55 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Legge di stabilità regionale 2017) ed aggiunge che per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 13

La legge regionale 18 maggio 2017 n. 13 reca norme in tema di recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici ed è dichiaratamente finalizzata a tutelare le fasce più deboli della popolazione; incentivare la riduzione degli sprechi; riconoscere, valorizzare e promuovere l'attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero ed alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

Sono considerati soggetti attuatori della presente normativa i Comuni associati in ambiti territoriali sociali ai sensi della L. R. n. 19/2006; gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche; le imprese

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

produttrici che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare; le imprese distributrici e del commercio al dettaglio che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare; gli imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli e gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità.

L'art. 5, comma 3, della normativa specifica che negli appalti per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione Puglia o da enti dalla stessa controllati sono previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari e/o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

La norma finanziaria dettata dall'art. 9 dispone l'assegnazione, nell'ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, di una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e per gli esercizi finanziari successivi appositi stanziamenti da prevedere nelle leggi di bilancio.

Il referto tecnico specifica che trattasi di spesa corrente e ribadisce quale fonte di finanziamento l'utilizzo di accantonamenti da fondi speciali.

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 20

La legge regionale 6 giugno 2017 n. 20 dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 10 marzo 2014, n. 7.

Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati devono presentare al competente ufficio regionale una specifica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione.

La norma finanziaria di cui all'art. 3, parimenti all'allegato referto tecnico, illustra che alle minori entrate derivanti dalla presente legge sul titolo 1 (entrate correnti

REGIONALE DI CONTROLLO

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 50 (tassa di circolazione dei veicoli a motore - tassa automobilistica), quantificate in euro 50 mila si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di previsione del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio di cui alla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 3 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21

Con la legge regionale del 6 giugno 2017 n. 21, la Regione Puglia, nell'ambito delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel dichiarato rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Stato promuove la coltivazione e la trasformazione della canapa (*cannabis sativa*) nel territorio pugliese e la sua successiva commercializzazione, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità; nonché come alternativa colturale a colture eccedentarie.

A tal fine l'art. 2 della normativa in esame, concede contributi per: attività di ricerca principalmente orientate all'individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi; realizzazione di una banca dei semi, delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale; riutilizzo delle biomasse provenienti dal processo di fitodepurazione; valutazione dell'impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola e industriale) ed analisi di mercato dei prodotti ottenuti, con l'indicazione delle criticità e dei punti di forza; utilizzazione della canapa nel settore della bioedilizia ed utilizzazione della canapa nel settore alimentare e farmacologico.

Ulteriori contributi sono previsti per la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio e realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa: la realizzazione di impianti sperimentali di lavorazione e trasformazione della canapa: elaborazione di progetti specifici per la formazione di

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

operatori specializzati nella coltivazione ed attività di informazione, didattiche e dimostrative.

I predetti contributi sono destinati alle seguenti categorie di soggetti: a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi; b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge; c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare e ambientale; d) dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore; e) associazioni di promozione sociale.

L'art. 6 della legge in analisi prescrive che la Regione, previa intesa con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, deve acquisire annualmente i dati relativi ai controlli effettuati dal medesimo Comando.

La normativa finanziaria contenuta all'art. 8 precisa che, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative, è autorizzata la spesa di euro 100 mila per il corrente esercizio 2017, da stanziare nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, sul capitolo di nuova istituzione denominato "*Sostegno alla promozione e valorizzazione della filiera della Canapa*", con contestuale variazione in diminuzione di pari importo dello stanziamento della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 afferente il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede entro i limiti previsti dagli stanziamenti approvati con il bilancio di previsione.

Alla copertura degli oneri possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il referto tecnico aggiunge che si stima un fabbisogno per il triennio 2017-2019 di €. 1.500.000,00 così suddiviso: €. 100.000,00 per il primo esercizio 2017, €. 600.000,00 per l'esercizio 2018 e €. 800.000,00 per l'esercizio 2019.

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28

La legge regionale 13 luglio 2017 n. 28, al dichiarato fine di dare attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle collettività locali, sostiene e promuove la sovranità popolare prevista dall'articolo 1 della Costituzione, anche attraverso la partecipazione piena e consapevole delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

La Regione Puglia attraverso i processi partecipativi previsti dalla L.R. n. 28/2017 persegue i seguenti obiettivi per i quali è prevista l'adozione di un apposito regolamento regionale: a) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; b) garantire l'individuazione dei contenuti del programma di governo e dei documenti di programmazione, per seguirne l'attuazione o le eventuali modificazioni istituendo dispositivi istituzionali di monitoraggio e di verifica quali, la sessione annuale di partecipazione del Consiglio regionale, il "*Town Meeting*" che è un incontro rivolto a sindaci ed amministratori degli enti locali sul programma di governo ed il "*Citizen Meeting*" che è un incontro tematico a base territoriale non predefinita cui partecipano tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione; c) garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento fondamentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali; d) garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni; e) promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito; f) promuovere la parità di genere; g) creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici; h) garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati allo sviluppo del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione territoriale partecipata; i) incrementare l'impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali; j) promuovere la capacità associativa; k) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini; l) promuovere attività formativa sui temi

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 2600784428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

della partecipazione, legalità Costituzione italiana, ordinamento e politiche dell'Unione europea.

La Giunta regionale istituisce, pertanto, nell'ambito della propria organizzazione un'apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominata Ufficio della partecipazione ed adotta il programma annuale della partecipazione che individua le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti con i quali assicurare la partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo che non può avere una durata superiore a sei mesi, salva proroga a tre mesi ed il responsabile unico del processo partecipativo.

Il prodotto dei processi partecipativi è un documento di proposta partecipata di cui le autorità deliberanti si obbligano a tener conto nei provvedimenti che adottano. Nei provvedimenti finali le istituzioni danno conto del procedimento partecipativo intervenuto, dell'accoglimento integrale o parziale di quanto contenuto nel documento di proposta partecipata.

L'art. 10 della L.R. dispone che, nell'ambito del bilancio sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 15, una sezione specifica deve essere dedicata alla rendicontazione sociale e di genere, mentre l'art. 13 aggiunge che i bandi e gli avvisi regionali per l'attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali, riconoscono la priorità e attribuiscono premialità ai progetti elaborati dagli enti locali attraverso processi partecipativi.

L'art. 17 predispone una clausola valutativa per effetto della trasmissione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente di una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla legge.

La norma finanziaria dettata dall'art. 18 prevede che, in fase di prima attuazione, per l'avvio delle attività di redazione del programma annuale, si provvede per euro 50 mila per l'esercizio finanziario 2017 nell'ambito degli stanziamenti già approvati sulla missione 1, programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento in termini sia di competenza che di cassa del capitolo 1460 "*Spese per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, etc. l.r. n. 34/1980 e art. 1, lett. a, b.*". Per gli anni 2018 e successivi si provvederà per euro 100 mila nell'ambito della medesima missione 1, programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento in termini di competenza del capitolo

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

1460 *"Spese per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, etc. l.r. n. 34/1980 e art.1, lett. a, b."*.

Il referto tecnico allegato aggiunge che: *"trattasi di norma di tipo ordinamentale"* dalla quale non derivano direttamente oneri a carico del bilancio e che con le successive leggi di bilancio saranno quantificate le risorse da destinarsi.

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 31

La legge regionale 7 agosto 2017 n. 31 reca modifiche ed integrazioni all'articolo 28 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 in tema di normativa sulla valutazione di impatto ambientale.

La relazione al disegno di legge illustra che la normativa in esame si pone la finalità di modificare l'attuale disciplina apprestata dalla legge regionale in materia di composizione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale, quale organo tecnico - consultivo della Regione Puglia in detta materia; esigenza correlata all'evoluzione della normativa generale sul procedimento amministrativo approntata dal D. Lgs. del 30/06/2016 n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.

Al predetto Comitato sono assegnate principalmente le seguenti funzioni: attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici ed i pareri istruttori intermedi, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal D. Lgs. n. 152/2006 ed attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera.

Il Comitato è composto da componenti interni all'Amministrazione regionale, scelti tra i dirigenti delle sezioni regionali, o loro delegati, competenti in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali e da componenti esterni nel numero massimo di sei, per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori e che, in base alla natura della pratica da esaminare, contribuiscano ad integrare, in via prioritaria, le materie per le quali non siano stati individuati componenti interni dell'Amministrazione regionale,

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

selezionati tra liberi professionisti e tra esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese le Università.

La relazione al disegno di legge specifica che la normativa comporta oneri a carico del bilancio regionale che trovano copertura nel capitolo di spesa n. 611052 inerente "*Spese per adempimenti regionali in materia di valutazione di impatto ambientale l.r. 11/2001*" collegato al capitolo di entrata n. 3063020 e nel capitolo di spesa n. 2020 "*Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese ai componenti estranei all' amministrazione regionale ai sensi della l.r. n. 29/74, n. 27/75, n. 15/78 art. 11. e l.r. n. 68/80.*"

Il referto tecnico aggiunge che la spesa è già stanziata nell'ambito della missione 9, programma 2, titolo 1 poiché individua, tra le fonti di finanziamento, l'invarianza della spesa nell'ambito della predetta missione per effetto della variazione in aumento per il capitolo di nuova istituzione per le spese di funzionamento del Comitato per la valutazione di impatto ambientale e la contestuale variazione in diminuzione di pari importo del capitolo 611052.

Legge regionale 9 agosto 2017, n. 36

Con la Legge Regionale del 9/08/2017, n. 36, è stato approvato l'assestamento e la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia.

La legge in esame introduce le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi secondo i valori risultanti dal rendiconto generale 2016, approvato con L. R. n. 35/2017, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa della Regione.

Infatti, secondo l'insegnamento della Consulta, le leggi di variazione di bilancio hanno quale finalità l'adeguamento delle previsioni iniziali alle nuove realtà economico-finanziarie venutesi a creare in corso di esercizio, in modo da garantire una flessibilità nell'attuazione delle politiche pubbliche sottese all'esercizio di bilancio ed una maggiore rapidità nell'adeguamento alle problematiche emergenti (Corte Costituzionale, sentenza n. 10/2016).

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO * BARI *

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

L'art. 2 della L. R. di assestamento 2017 quantifica, in via definitiva, il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente in €. 2.023.585.421,31, a seguito della approvazione del rendiconto 2016 con la L. R. n. 35/2017.

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di €. 149.841.264,46 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 103.450.827,58 quanto alla previsione di cassa. Per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta invariato.

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in €. 1.697.505.803,54 in conformità di quanto disposto con l'articolo 9 della L. R. n. 35/2017.

Al capo II della L. R. di assestamento dell'esercizio 2017 sono riportate le norme di carattere finanziario reputate necessarie dall'Ente in virtù delle esigenze insorte nel corso della gestione e precisamente si reputano degne di esame le seguenti disposizioni:

- l'art. 7, al fine di potenziare la lotta al randagismo attraverso la realizzazione e/o ristrutturazione da parte dei comuni di canili sanitari e/o rifugi, prevede, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, l'assegnazione di una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di €. 500.000,00;
- l'art. 8 dispone il trasferimento, a titolo gratuito, del bene immobile regionale denominato "Campo sportivo Ricciardelli" sito in San Severo al Comune di San Severo in quanto strumentale all'esercizio di funzioni e servizi comunali;
- l'art. 9, preso atto dello stato di dissesto finanziario in cui versa l'ente Arca Jonica, consente la restituzione in favore della Regione della anticipazione di €. 1.800.000,00 di cui all'articolo 29 della L. R. n. 10/2009, secondo le seguenti modalità: a) prima rata pari a €. 50.000,00 entro il 31 dicembre 2017; b) 16 rate annuali pari €. 100.000,00 ciascuna entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2018; c) rata finale pari a €. 150.000,00. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini e con le modalità di appena descritte potrà comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero coattivo dell'intero

REGIONALE DI CONTROLLO

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

credito residuo compresi gli accessori maturati e maturandi a cui la Regione ha espressamente rinunciato ai sensi del comma 2 dell'art. 9 in esame;

- l'art. 10 prevede un contributo straordinario di 100 mila euro al Comune di Alessano (LE) previa relativa rendicontazione delle spese sostenute, in previsione delle celebrazioni per il 25° anniversario della morte di don Tonino Bello e al fine di supportare il turismo religioso; la dotazione finanziaria, in termini di competenza e di cassa, è assegnata nell'ambito della missione 1, programma 1, titolo 1;
- l'art. 11, per dare attuazione alle norme per lo sviluppo dello sport e sostenere le eccellenze sportive pugliesi, assegna, nell'ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, una dotazione finanziaria di 180 mila euro da destinare alle organizzazioni sportive pugliesi che competono nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a squadre, inserite nella graduatoria di merito;
- l'art. 12, al fine di favorire e sostenere la partecipazione di atleti paraolimpici nello svolgimento di attività agonistica di rilievo almeno nazionale, assegna nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila;
- l'art. 13 concede un contributo di €. 150.000.00 in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1 alle aziende universitarie ospedaliere o enti del Sevizio sanitario regionale, al fine di incentivare i progetti di ricerca scientifica su invecchiamento e demenza;
- l'art. 15, al fine di dotare l'Osservatorio faunistico regionale dei macchinari necessari alla conduzione delle proprie attività, prevede una dotazione, in termini di competenza e di cassa, di 50 mila euro nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 2; mentre, per valorizzare le attività condotte dal Museo di storia naturale del Salento del Comune di Calimera (LE), assegna una dotazione di 50 mila euro, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1;
- l'art. 16, per sostenere i comuni nell'elaborazione di progettazioni di qualità nell'ambito della strategia smart-in, in materia di valorizzazione dei beni

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

culturali, incrementa il capitolo 503002 allocato alla missione 5, programma 3, titolo 2 di 70 mila euro;

- l'art. 18, per ampliare il numero dei comuni beneficiari delle disposizioni per l'adeguamento dei parchi giochi comunali ai bambini con disabilità, assegna al capitolo 511012 nell'ambito della missione 8, programma 2, titolo 2, la somma di 70 mila euro;
- l'art. 19, al fine di potenziare il trasporto pubblico locale sulla tratta Spinazzola-Minervino Murge-Bari, prevede, nell'ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila;
- l'art. 20 sostituisce il comma 6 dell'articolo 15 della L. R. n. 40/2016 (legge di stabilità regionale 2017) stabilendo che la Giunta regionale è autorizzata a finanziare anche iniziative assentibili ai fondi della programmazione comunitaria, a condizione che, qualora l'iniziativa risulti successivamente ammessa a finanziamento comunitario, il beneficiario rinunci al finanziamento a valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale;
- l'art. 21, al fine di incentivare l'allungamento della durata del piano di ammortamento delle operazioni di credito, oltre i diciotto mesi poste in essere dalle aziende agricole che hanno subito danno provocati dalla diffusione del batterio *xylella* fastidiosa, dispone la erogazione di un contributo per la riduzione degli interessi passivi relativi alle predette operazioni; conseguentemente nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio 2017, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di €. 100.000,00;
- l'art. 22 eroga, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, in termini di competenza e cassa, un ulteriore contributo straordinario ai consorzi di bonifica per l'importo di €. 500.000,00;
- l'art. 23 aggiunge alle disposizioni dettate dall'art. 12 della L. R. n. 3/2010 in materia di attività irrigue e forestali la seguente disciplina "*al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e*

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XV0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale";

- l'art. 24 integra, infine, l'art. 5 della L.R. n. 36/2008, recante norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali stabilendo che: "il commissario liquidatore unico esercita con propri decreti ogni potere di governo delle soppresse comunità montane della Puglia e cessa dalla carica con l'estinzione delle stesse. Il commissario liquidatore unico è autorizzato a compiere per conto della Regione Puglia ogni attività stragiudiziale nell'interesse delle soppresse comunità montane pugliesi".

Legge regionale 2 novembre 2017, n. 41

La legge regionale 2 novembre 2017 n. 41 prevede la soppressione dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia, denominata AREM, istituita dall'articolo 25, comma 5, della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) e la costituzione dell'Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) avente nuova e propria personalità giuridica e piena autonomia e destinata ad operare a supporto della Regione nonché a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici.

Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale ed il collegio dei revisori contabili che esamina tutti gli atti emanati dall'Agenzia ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria.

Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta; in nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente superiore a sei anni.

Il Direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta degli assessori ai rami e sentita la Commissione consiliare competente, possiede la rappresentanza legale dell'Agenzia e provvede all'adozione ed attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'Agenzia: al

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attività tecniche dell'Agenzia; all'adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell'Agenzia; all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti; all'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'Agenzia; sovraintende all'organizzazione ed al funzionamento delle attività dell'Agenzia, assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza; alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche; alla stipula delle convenzioni; alla cura dei rapporti con l'Amministrazione regionale, a rappresentare l'Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali ed a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.

L'articolo 9 della legge regionale in esame, riprodotto anche nel relativo referto tecnico, chiarisce che le spese per il funzionamento dell'ASSET sono finanziate con quanto già assegnato alla soppressa Agenzia AREM, per gli anni dal 2017 al 2019, mentre, per le annualità successive, le risorse saranno individuate entro i limiti di stanziamento nell'ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, da approvarsi con legge di bilancio.

L'articolo 10 aggiunge che i compensi, incluse eventuali ulteriori indennità del direttore generale non devono in nessun caso superare la retribuzione prevista per un direttore di dipartimento regionale, in base ai vigenti atti amministrativi regionali.

Legge regionale 15 novembre 2017, n. 45

Con la legge regionale 15 novembre 2017 n. 45 sono dettati interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico al fine di garantire le condizioni per la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa, l'accesso al credito, l'assistenza e mediazione familiare nelle situazioni di fragilità e conflitto familiare, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutelare e svolgere pienamente il ruolo genitoriale.

Costituiscono condizione necessaria per accedere a tutti gli interventi previsti dalla presente legge la disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata dalla pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge e la presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Al fine di rispondere alle emergenze economiche connesse all'evento della separazione o divorzio, la Regione istituisce, con l'articolo 5, misure di sostegno economico, consistenti in a) prestiti da restituire secondo piani di rimborso concordati, entro il limite massimo di sessanta mesi, senza interessi o a tasso agevolato in ragione delle diverse capacità reddituali calcolate al netto dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge, per il mantenimento dei figli ed altri oneri documentati e sopportati in favore del nucleo familiare da cui ci si è separati: i prestiti a tasso zero o agevolati non possono superare l'importo massimo di euro 15 mila; b) rimborso dei ticket sanitari da concedere sulla base della capacità reddituale che, al netto dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge, per il mantenimento dei figli e di altri oneri documentati e sopportati in favore del nucleo familiare da cui ci si è separati, risulti pari o inferiore all'importo stabilito per l'assegno sociale minimo.

Per le predette finalità la norma finanziaria di cui all'art. 9 autorizzata la spesa di euro 140 mila per l'anno 2017, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 12, programma 5 e del capitolo n. 783033 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2017–2019 e del bilancio per l'anno 2017, con la denominazione "*Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico*".

L'art. 6 della normativa all'esame prevede, inoltre, al fine di garantire idonee soluzioni logistiche per il migliore espletamento delle funzioni genitoriali, che la Regione individui, nell'ambito dei programmi regionali di sostegno abitativo, interventi specifici destinati ai genitori separati o divorziati in possesso dei requisiti previsti dalle precedenti norme che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.

Per le finalità di cui all'articolo 6, la norma finanziaria dell'articolo 9 autorizza la spesa di euro 360 mila per l'anno 2017, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 8, programma 2, titolo 1 e del capitolo n. 411191 di nuova istituzione

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2017–2019 e del bilancio per l'anno 2017, con la denominazione "*Interventi di sostegno alla locazione a favore dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico*".

Alla copertura degli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente prelevamento dal fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente.

Con memorie pervenute in data 12/04/2018, è stata trasmessa la relazione illustrativa contenente la quantificazione dei relativi oneri e dalla quale emerge che, ai fini della determinazione degli interventi di sostegno economico da concedere, si prevede uno stanziamento, per l'anno 2017, di €. 140.000,00 di cui €. 70.000,00 per rimborso ticket sanitari; per le finalità concernenti, invece, interventi di sostegno abitativo si prevede uno stanziamento di €. 360.000.00 per contributo ai Comuni per locazione di alloggi di proprietà pubblica a canone concordato.

Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 54

Con la legge regionale 12 dicembre 2017 n. 54 sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 ed in particolare l'art. 1 ha disposto l'erogazione, a favore della Città metropolitana di Bari e delle Province e previa apposita intesa con l'UPI (Unione delle Province d'Italia), di un contributo straordinario di parte corrente per un importo complessivo massimo di 13 milioni di euro al fine di concorrere al conseguimento degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2017.

Pertanto, nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è stata assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 13 milioni.

La documentazione allegata al disegno di legge specifica le coperture finanziarie ma non enuncia le tecniche di quantificazione adoperate dal legislatore regionale.

Al riguardo, l'Ente, al termine dell'istruttoria, ha specificato che la L. n. 56/2014, recante disposizioni su Province e Città metropolitane, ha generato notevoli difficoltà finanziarie anche in relazione al complesso tema del trasferimento delle funzioni non fondamentali.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO BARI CORTE DEI CONTI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

L'articolo 2 prevede risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale, al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l'anno 2017 per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell'esercizio e dispone nel bilancio autonomo regionale per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 2, una ulteriore dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 10 milioni.

L'articolo 3, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'esercizio 2017 assegna, in parte entrata al titolo 2, tipologia 101, categoria 1 e in parte spesa alla missione 13, programma 1, titolo 1, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 12.293.391,00.

Con l'articolo 4 sono introdotte disposizioni per integrare il reddito di inclusione previsto dal D. Lgs. 15/09/2017 n. 147, al fine di ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio.

Come già illustrato nella relazione inerente le leggi di spesa dell'esercizio 2016, questa Sezione rileva che, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011, nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva: a) l'istituzione di tipologie di entrata derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici; b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili; e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali; f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; g) le variazioni delle dotazioni di cassa; h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

E' pur vero che la data della presente normativa potrebbe assumere come riferimento il giorno della promulgazione e che comunque risulta approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 150 del 28/11/2017, tuttavia permangono

REGIONALE DI CONTROLLO BARI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XVW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

perplessità posto che il legislatore dell'armonizzazione, mentre, per gli enti locali, all'art. 175, comma 3, del Tuel dispone che: *"le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno"* ponendo come parametro per il rispetto del termine la data della "deliberazione", per le Regioni, al su richiamato articolo 51, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011, adopera il differente termine dell'approvazione entro il 30 novembre.

Si rileva, inoltre, che le variazioni di bilancio conseguono all'applicazione del principio di flessibilità del sistema di bilancio i cui documenti non devono essere interpretati come immodificabili comportando una rigidità della gestione e che è necessario, nel rispetto del postulato n. 7 del D. Lgs. n. 118/2011, che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno determinato le suddette variazioni.

Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

La legge regionale del 20 dicembre 2017 n. 59 reca molteplici norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico–ambientali e per il prelievo venatorio.

L'articolo 3 della legge specifica che la Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive.

Con l'articolo 5 la normativa prevede che, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione Puglia.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, per esprimere pareri e formulare proposte ed ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60, unitamente al rimborso delle spese di viaggio.

La normativa prevede, inoltre, la formazione di ambiti territoriali di caccia al fine di garantire una migliore gestione dell'attività venatoria e delle azioni a tutela della fauna selvatica.

L'articolo 19 disciplina l'attività venatoria stabilendo che deve essere svolta in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XVV0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.

L'articolo 23 precisa che per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca è necessaria l'abilitazione all'esercizio venatorio e l'articolo 22 aggiunge che la licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di Pubblica Sicurezza, ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Per l'abilitazione all'esercizio venatorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono istituite le commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio alle quali è corrisposto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a 60 euro, unitamente al rimborso delle spese di viaggio.

La violazione della normativa in esame prevede anche l'applicazione di molteplici sanzioni amministrative graduate sulla base della tipologia delle violazioni in materia di esercizio venatorio.

L'articolo 50 della su richiamata L. R. n. 59/2017 istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio soggetta a rinnovo annuale e che deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è determinato in misura pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia.

L'articolo 51 specifica che la Giunta regionale, con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del calendario venatorio, utilizza l'80 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno per gli adempimenti previsti dalla legge, mentre il rimanente 20 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali sarà effettuata secondo i seguenti parametri: a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili ed i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive; b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge; c) il 10 per cento da

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.

La norma finanziaria dettata dall'art. 53 precisa che i tributi disciplinati dalla presente legge confluiscono in un apposito capitolo di bilancio di entrata e sono utilizzati, per gli scopi di cui alla presente legge, mediante iscrizione negli appositi collegati capitoli di spesa. Tali somme potranno poi essere ulteriormente integrate dalla Regione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio o a seguito di finanziamenti o contributi comunitari.

Le somme introitate a seguito dell'irrogazione di sanzioni sono iscritte in apposito capitolo di entrata di nuova istituzione nel bilancio regionale autonomo di previsione, titolo 3, tipologia 202, categoria 01, e sono destinate, previa iscrizione in nuovo collegato capitolo di spesa, missione 16, programma 02, titolo 1, alle attività di formazione e aggiornamento degli agenti e delle guardie volontarie.

Il referto tecnico chiarisce, inoltre, che, per effetto della normativa appena descritta, non è prevista nessuna maggiore spesa a carico del bilancio regionale in quanto le spese da sostenersi sono subordinate al verificarsi delle entrate collegate e che il finanziamento delle spese afferenti gettoni di presenza avviene mediante le entrate previste dagli appositi tributi regionali, mentre le spese relative alle attività di formazione e aggiornamento degli agenti e delle guardie volontarie sono finanziate con le collegate entrate rinvenienti da sanzioni amministrative.

Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 60

La legge regionale 20 dicembre 2017 n. 60 reca disposizioni in materia di clownterapia[1] ed a tal fine illustra che la Regione promuove la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell'ambito della clownterapia; conseguentemente la Giunta regionale procede, con apposito regolamento, a disciplinare i previsti corsi di formazione.

[1] Con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8/02/2017, la L.R. n. 60/2017 è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, come meglio illustrato nel capitolo afferente le questioni di legittimità costituzionale.

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078/428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 60/2017, la Regione ogni anno provvede ad emanare un bando al quale possono partecipare tutte le associazioni per promuovere progetti di clownterapia da attuare presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Per le finalità di cui all'articolo 4, nell'ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 120 mila con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

Il relativo referto tecnico precisa che si tratta di spesa corrente e che la maggiore spesa deve essere imputata al capitolo denominato *"spesa per interventi a sostegno di progetti di clownterapia"* nell'ambito della missione 12, programma 8, titolo 1.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO * BARI * CORTE DEI CONTI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

La legislazione in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

L'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011 disciplina, in analogia alla normativa dettata per gli enti locali dal D. Lgs. n. 267/2000, la materia del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, da attuarsi con apposita legge regionale, secondo le seguenti fattispecie tassativamente elencate: a) sentenze esecutive; in tal caso, il Consiglio regionale deve provvedervi entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta, decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

La norma prevede, inoltre, la possibilità per Regione di provvedere al pagamento del debito anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso e convenuto con i creditori.

Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 21/12/1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Nel corso dell'anno 2017, sono state promulgate, in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, le seguenti leggi regionali:

- Legge regionale 6 marzo 2017 n. 2
- Legge regionale 2 maggio 2017 n. 6
- Legge regionale 2 maggio 2017 n. 7
- Legge regionale 18 maggio 2017 n. 12
- Legge regionale 6 giugno 2017 n. 19
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 22

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 23
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 24
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 25
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 26
- Legge regionale 13 luglio 2017 n. 27
- Legge regionale 7 agosto 2017 n. 32
- Legge regionale 13 ottobre 2017 n. 39
- Legge regionale 15 novembre 2017 n. 44
- Legge regionale 1 dicembre 2017 n. 47
- Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 55
- Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 56
- Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 57

Alla normativa appena indicata, deve aggiungersi la legge regionale del 20 dicembre 2017 n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, legge di stabilità regionale 2018 che, all'art. 103, prevede il riconoscimento di ulteriori e molteplici debiti fuori bilancio.

Pertanto, a fronte di 33 leggi di spesa emanate nell'esercizio 2017, 19 leggi regionali contengono il riconoscimento di debiti fuori bilancio pari al 37% della legislazione regionale di spesa ed al 22% dell'intera legislazione regionale, come rappresentato dai sottostanti grafici.

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

La tabella che segue riporta, in via dettagliata, le leggi regionali emanate dalla Regione Puglia nel corso del 2017 e recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio ed evidenzia che i debiti riconosciuti assommano all'importo complessivo di €. 17.031.290,57 ascrivibile per €. 11.694.216,80 a sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi e per €. 5.337.073,77 all'acquisizione di beni e servizi, in assenza di preventivo impegno di spesa.

I debiti riconosciuti nel corso dell'esercizio 2016 assommavano, invece, al notevole importo di €. 29.720.586,65, di cui €. 11.969.032,51 riconducibili a debiti generati da sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi e €. 17.751.554,14 generati dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza di preventivo impegno di spesa che, nell'esercizio 2017, ha, quindi, subito una consistente contrazione segno dell'evidente maggiore attenzione dell'Ente nella fase di programmazione degli impegni di spesa.

Si rileva la notevole contrazione dei debiti rinvenienti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di impegno di spesa ed una lieve riduzione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, pur dovendosi considerare che l'intera debitoria riconosciuta nel corso dell'esercizio 2017 dalla Regione risulta interamente ascrivibile alla materia del contenzioso legale in quanto generata non solo da sentenze o decreti ingiuntivi esecutivi ma anche da liquidazioni in favore di

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

consulenti tecnici di ufficio o da compensi professionali spettanti ai difensori esterni o interni in assenza di preventivo e adeguato impegno di spesa.

Leggi regionali recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio nell'anno 2017							
Art. 73 D. Lgs. n. 118/2011							
L. R.		lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	Totale
n. 2	06/03/2017	462.420,50				41.549,86	503.970,36
n. 6	02/05/2017	129.477,85					129.477,85
n. 7	02/05/2017	1.775.160,80				3.271,52	1.778.432,32
n. 12	18/05/2017	1.010.355,91				768.823,96	1.779.179,87
n. 19	06/06/2017	93.013,77				39.454,62	132.468,39
n. 22	13/07/2017	2.379.681,94				475.421,15	2.855.103,09
n. 23	13/07/2017	528.218,57					528.218,57
n. 24	13/07/2017	50.744,24					50.744,24
n. 25	13/07/2017	51.650,20					51.650,20
n. 26	13/07/2017	107.062,28				1.010.888,97	1.117.951,25
n. 27	30/12/2017	316.587,76				167.588,91	484.176,67
n. 32	07/08/2017	906.893,30				789.679,01	1.696.572,31
n. 39	13/10/2017	209.548,16				434.603,19	644.151,35
n. 44	15/11/2017	58.483,95				474.149,67	532.633,62
n. 47	01/12/2017	471.288,19				252.742,62	724.030,81
n. 55	12/12/2017	981.851,74				13.120,95	994.972,69
n. 56	12/12/2017	294.927,60					294.927,60
n. 57	12/12/2017	511.006,28				94.650,19	605.656,47
n.67 art.103	29/12/2017	1.355.843,76				771.129,15	2.126.972,21
Totali		**11.694.216,8**				**5.337.073,77**	**17.031.290,57**

importi espressi in €

Si rammenta che, se pure in presenza di elementi di sostenibilità dei predetti debiti, il procedimento di riconoscimento del debito assume carattere eccezionale nell'ordinamento contabile vigente trattandosi di obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro assunte in violazione delle norme giuscontabili.

La sussistenza di debiti fuori bilancio può, peraltro, comportare, nel tempo, un'alterazione dell'equilibrio della gestione (Sezione delle Autonomie, relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti locali, approvata con deliberazione n. 4/SEZAUT/2017/FRG).

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4SOXW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Il grafico che segue evidenzia l'andamento della legislazione in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio nel triennio 2015-2017.

Si rileva, infine, che questa Sezione, con deliberazione n. 157/PRSP/2017 resa in sede di esame del bilancio di previsione 2017-2019, aveva rilevato la sussistenza di molteplici debiti fuori bilancio riconducibili a prestazioni professionali per avvocati esterni ed, al riguardo, l'Ente aveva fornito rassicurazioni che le modalità di conferimento e remunerazione degli incarichi legali attualmente applicate consentono di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e di accelerare l'iter della liquidazione e pagamento dei compensi professionali con una riduzione rilevantissima dei tempi ed oneri procedimentali non rendendosi necessaria la legge regionale di riconoscimento del debito.

Con la medesima su richiamata pronuncia, questa Sezione, pur prendendo atto del *trend* in netta diminuzione della spesa impegnata per incarichi difensivi esterni, ha rilevato che la L. R. n. 39 del 13/10/2017, all'art. 1, comma 1, lett. c), lett aa) reca, tuttora, il riconoscimento di debiti fuori bilancio *inerenti "compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa"* relativi a molteplici contenziosi e che, parimenti, l'art. 1, comma 1, lett. r), s), t) della L. R. n. 32 del 7/08/2017 dispone il riconoscimento di ulteriori

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

debiti fuori bilancio per *"compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa"*.

Nelle relazioni allegate alle decisioni di parificazione dei rendiconti regionali 2015 e 2016 si è già evidenziata tale criticità sottolineando che l'Ente è dotato oramai di uno specifico settore preposto all'Avvocatura.

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI BARI

Le questioni di legittimità costituzionale

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale quattro leggi regionali promulgate nel corso dell'esercizio 2017 e successivamente ha rinunciato all'impugnativa promossa avverso la legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1.

Pertanto, le leggi regionali per le quali persiste l'impugnazione governativa sono le seguenti: legge regionale 13 luglio 2017 n. 28, in materia di partecipazione; legge regionale 12 dicembre 2017 n. 53, in tema di riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti e legge regionale 20 dicembre 2017 n. 60, recante disposizioni in materia di clownterapia.

Nel corso del precedente esercizio le impugnazioni proposte dal Governo avevano riguardato soltanto due leggi regionali.

Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28

Con deliberazione assunta in data 8 settembre 2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 7, commi 2, 5 e 12 della legge regionale 13 luglio 2017 n. 28 che disciplina gli strumenti di partecipazione con riguardo ad opere statali e di interesse nazionale.

L'articolo 7 della normativa in esame fornisce la definizione di dibattito pubblico regionale quale processo di informazione e partecipazione su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza ed al comma 2 dispone che la procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto ed alla informazione di tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione, è disposta, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; per le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni e per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni e che presentino rilevanti profili di interesse regionale.

Il comma 5 elenca le seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione Puglia è chiamata a esprimersi: a) infrastrutture stradali e ferroviarie; b)

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

elettrodotti; c) impianti per lo stoccaggio di combustibili; d) porti e aeroporti; e) bacini idroelettrici e dighe; j) reti di radiocomunicazione; g) trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi.

Il comma 12 della medesima norma aggiunge che, all'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito: a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative; b) proporre le modifiche che intende realizzare; c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico.

Ad avviso del Governo, le norme appena richiamate stabiliscono sui progetti pubblici relativi a tali opere un'inchiesta regionale che interferisce con il dibattito pubblico previsto per le opere pubbliche nazionali dalla legislazione statale di riferimento determinando la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione poiché le norme regionali intervengono in ambiti materiali espressamente riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali.

Il Governo ravvisa anche la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione per violazione dei princìpi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», dettati dalla legge n. 239 del 2004; la violazione dell'art. 118, della Costituzione per le interferenze con l'attività amministrativa di competenza dello Stato ed in particolare con i procedimenti riguardanti il dibattito pubblico per i progetti di competenza statale; nonché per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97, primo comma, della Costituzione, introducendo ingiustificati aggravamenti procedimentali.

Osserva la Presidenza del Consiglio che gli strumenti di partecipazione sono già previsti nell'ambito della normativa statale in materia ambientale ed in particolare dall'articolo 24-bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dal D. Lgs. n. 104/2017, ove si prevede che l'autorità competente può disporre che la consultazione si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni e che la predetta

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.

In sede di ricorso, il Governo, dopo aver rilevato che l'autorità competente cui la norma statale fa riferimento è definita all'articolo 5, lett. p), dello stesso D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come *"la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA"*, desume che solo per i progetti di competenza regionale l'autorità competente per l'inchiesta pubblica è la Regione stessa, mentre per i progetti di competenza statale e per i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sulle città e sull'assetto del territorio è l'autorità nazionale competente a disporre e gestire il dibattito pubblico, eventualmente anche su richiesta del Consiglio regionale della Regione interessata.

Il Governo ritiene, quindi, che, con l'art. 7, commi 2, 5 e 12, della legge in esame la Regione Puglia, invece, ha disciplinato strumenti di partecipazione anche riguardo a opere statali e di interesse nazionale per i quali non può in alcun modo definirsi "autorità competente" ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, determinandosi un'incompatibilità con la normativa statale del comma 2, il quale espressamente si pone oltre la previsione normativa nazionale, in quanto estende la previsione dell'inchiesta pubblica anche per opere che possono risultare di competenza statale.

Ad avviso del Presidente del Consiglio, inoltre, la competenza regionale sugli idrocarburi in mare è da escludersi in ragione del fatto che le finalità, cui si collegano la ricerca e l'estrazione degli stessi, non attengono all'interesse esclusivo o prevalente delle Regioni e peraltro le concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi rientrano nel regime demaniale dello Stato.

Al riguardo è richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2017 che ha sottolineato che, in base all' art. 1, comma 7, della legge n. 239/2004, sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas i compiti amministrativi riguardanti, da una parte, «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e, dall'altra,

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

«l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia».

Conseguentemente, secondo la prospettazione del Governo, le norme regionali descritte sono incostituzionali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), e 117, terzo comma, poiché condizionano il rilascio dell'intesa regionale allo svolgimento di un dibattito pubblico "a regia regionale", intervenendo in una materia di competenza esclusiva statale comportando un'alterazione del quadro normativo e una disparità di trattamento di taluni impianti ed infrastrutture sul territorio nazionale, introducendo ulteriori oneri procedimentali, raddoppiando la consultazione pubblica già svolta dall'autorità statale competente, con tempi ingiustificatamente prolungati, in un'unica Regione italiana, sottraendo tra l'altro tali infrastrutture ad una valutazione unitaria, di competenza statale, volta a tracciare le linee fondamentali dell'assetto energetico del territorio nazionale nella politica energetica, importanti per stimolare la ripresa economica del nostro Paese.

In merito agli ulteriori oneri procedimentali introdotti, il Governo sostiene, infine, che la norma dell'art. 7 contrasta con l'articolo 97, primo comma, della Costituzione per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, posto che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 298/2013), *"non risultano conformi al dettato dell'art. 97 Cost. le disposizioni regionali, che stabiliscano ingiustificati aggravamenti procedimentali ai fini del rilascio dell'intesa in materia di energia, la quale ricade nella competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, della Costituzione"*.

Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 53

Profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche relativamente alla legge regionale 12 dicembre 2017 n. 53, recante la riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti.

La legge regionale in esame, al fine di semplificare e rendere agevole l'accesso di persone non autosufficienti alle strutture residenziali extra-ospedaliere e poter fruire di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e tutelari, istituisce un'unica tipologia di struttura non ospedaliera, denominata residenza

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

sanitaria assistenziale (RSA), per soggetti non autosufficienti, per i quali siano venute meno le potenzialità di recupero delle funzioni residue e di aggravamento del danno.

Il Governo eccepisce, tuttavia, che l'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6, classifica le prestazioni erogate dalla residenza sanitaria assistenziale (RSA) secondo vari livelli di intensità e tipologia di utenza, ponendo i relativi oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale senza tuttavia specificare le tariffe e le quote di compartecipazione per le varie prestazioni ed aggiunge che tale classificazione non appare conforme a quanto disposto in materia di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti dal d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Ad avviso della Presidenza del Consiglio, inoltre, le disposizioni regionali in oggetto laddove pongono a carico del Servizio sanitario prestazioni non previste dall'art. 30 del menzionato d.P.C.M. riguardante i "nuovi LEA", violano il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lett. m).

Parimenti, il Governo reputa che anche la previsione, contenuta nell'art. 3, commi 4 e 6, che stabilisce il finanziamento di prestazioni erogate da strutture aventi natura socio-assistenziale, quali le RSA "a bassa intensità assistenziale", a carico del Servizio Sanitario Nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera contrasti con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione poiché le RSA "a bassa intensità assistenziale" sono configurate dalla legge in esame come strutture protette per anziani, di natura prevalentemente socio-assistenziale; esse, in quanto tali, esulano dal Servizio sanitario nazionale, erogando prestazioni di assistenza tutelare e di supporto alle attività della vita quotidiana non incluse nei livelli essenziali di assistenza poiché rientranti nelle competenze del sistema integrato di interventi e servizi sociali erogabili a totale carico degli assistiti e/o dei Comuni.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

L'art. 4 della L.R. n. 53/2017 prevede che per i nuovi posti letto da attivare nella residenza sanitaria assistenziale o per ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota sanitaria da parte dell'assistito, al fine di garantire al massimo il principio della libera scelta.

La norma rimette, poi, ad uno specifico regolamento della Giunta regionale la definizione delle modalità di attuazione.

Anche tale disposizione è stata oggetto di impugnazione poiché, secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tali disposizioni, "*formulate in maniera poco chiara, sembrano prevedere la corresponsione da parte del Servizio sanitario regionale di un contributo economico (al cittadino) sostitutivo della prestazione che il Servizio stesso è tenuto a fornire direttamente o tramite soggetti accreditati*" e configurare un nuovo sistema di assistenza sanitaria, non previsto dalla normativa statale (ed in particolare dagli articoli ricompresi nel Titolo II del D. Lgs. n. 502/1992), da disciplinare con regolamento in violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., in quanto la disciplina del nuovo sistema di cure che la Regione demanda all'adozione di un regolamento rischia di incidere su diritti riconducibili ai livelli essenziali di assistenza da garantire uniformemente sul territorio nazionale.

Legge regionale 20 dicembre 2017 n. 60

La legge regionale 20 dicembre 2017 n. 60, recante disposizioni in materia di clownterapia, è stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, con deliberazione dell'8 febbraio 2018 sostenendosi che l'intera legge regionale individua e disciplina la nuova figura professionale del clown di corsia non prevista dalla legislazione statale, con conseguente lesione della competenza statale in materia di professioni, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Secondo la prospettazione del Governo, la legge in esame prevedendo anche il relativo percorso formativo e l'istituzione di un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono l'attività di clownterapia viola le prerogative dello Stato a cui spetta, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale,

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, per il carattere necessariamente unitario a livello statale che riveste tale individuazione.

Il Governo rileva, inoltre, che l'articolo 5, comma 2, della legge n. 43/2006, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 3/2018, prevede che l'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, ad avviso del Governo, a seguito di tale intervento legislativo emerge chiaramente che l'esigenza di garantire un percorso formativo comune per tutti coloro che operano nel campo della clownterapia potrà essere eventualmente soddisfatta osservando la procedura normativa statale contenuta nella legge appena richiamata.

Le sentenze della Corte Costituzionale nel 2017

Durante l'esercizio 2017, sono state emanate dalla Consulta 7 sentenze afferenti leggi regionali impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei precedenti esercizi e che sono di seguito illustrate in via sintetica.

Sentenza n. 40 depositata in data 24/02/2017

Con sentenza n. 40/2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 8, secondo periodo, e comma 9, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 emanata in tema di disciplina della tutela e dell'uso della costa.

La norma del citato comma 8, secondo periodo, consentiva la «variazione» o «traslazione» delle concessioni già assentite ed in contrasto con il piano comunale delle coste su aree demaniali diverse ed appositamente individuate, anche in modo da superare la quota concedibile del 40 per cento della linea di costa utile di ciascun comune costiero; in base a tale disposizione, dunque, venivano salvaguardate le

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XVV0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

concessioni già assentite in sopravvenuto contrasto con il piano delle coste di nuova adozione, per quota parte o per intero.

La Consulta ha ritenuto che tale disposizione, determinando la destinazione diretta di tali aree alla variazione o traslazione dei titoli concessori, comportava di fatto il rilascio di nuove concessioni ponendosi in contrasto con i principi di ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati e determinando un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e dell'art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia.

Anche il comma 9 che prorogava le concessioni in scadenza nelle more di attuazione/adeguamento della nuova normativa regionale è stato reputato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, Cost. poiché la disciplina dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime incideva sull'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato e rientra nella materia «tutela della concorrenza» (sentenze n. 171/2013, n. 213/2011). Ed, infatti, sono inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (Corte Costituzionale, sentenza n. 49/2014).

Sentenza n. 85 depositata in data 13/04/2017

La sentenza n. 85/2017, come già rilevato in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2016, contiene la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi».

La norma regionale censurata è stata *reputata "frutto dell'illegittimo esercizio da parte della Regione della propria potestà legislativa in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva"* posto che secondo il costante orientamento del

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Giudice delle Leggi, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale giacché trattasi di un tributo che va considerato statale e non già "proprio" della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 della Costituzione, senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni ed alle Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenze n. 397 e n. 335 del 2005).

La Corte Costituzionale ha reputato fondata la questione di legittimità anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ribadendo che la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008).

Sentenza n. 105 depositata in data 11/05/2017

La sentenza n. 105/2017 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 recante misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 7.

Il Giudice delle Leggi ha ravvisato che la disposizione regionale include nel suo divieto la realizzazione di opere rientranti di sicuro nella competenza statale, come, tra le altre, le opere energetiche d'interesse strategico nazionale, mentre per le stesse opere la cui realizzazione è, invece, ammessa, fa riferimento ad interessi che rientrano nella competenza esclusiva statale, quali l'ambiente e la pubblica incolumità, la quale investe anche profili, come la sicurezza, attinenti a valutazioni proprie dello Stato.

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078/428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

E' stata, invece, rilevata la non fondatezza delle questioni afferenti l'articolo, commi 1 e 2, della L. R. n. 41/2014, come riformulati dalla L.R. n. 7/2016, che, nel porre un vincolo settennale sui terreni agricoli che abbiano subito espianto di ulivi affetti da xylella, si pongono in linea di continuità con l'originaria previsione legislativa ed agiscono all'interno delle competenze regionali in materia di «governo del territorio», limitando la possibilità di edificare su terreni agricoli.

Sentenza n. 108 depositata in data 11/05/2017

Con ordinanza del 22 luglio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sollevava, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera *h)*, e terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43, recante norme in tema di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP), nella parte in cui vietava il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco ed all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti "sensibili" ivi indicati.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 108/2017, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale affermando che il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che ricadono nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

Il legislatore regionale è intervenuto, invece, per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della "dipendenza da gioco d'azzardo".

Sentenza n. 110 depositata in data 12/05/2017

Con la sentenza n. 110/2017, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016).

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Con le norme su richiamate, la Regione Puglia consentiva alle Aziende sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica di avvalersi del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della L. R. 31/12/2007 n. 40 e dell'articolo 16, comma 3, della L. R. 25/02/2010 n. 4 i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del D. L. 6/07/2011, n. 98, convertito dalla L. 15/07/2011, n. 111.

Il comma 5 dell'art. 53 aggiungeva che detto personale veniva chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della L. R. 25/08/2003 n. 17 e 68 della L. R. 10/07/2006 n. 19.

La Consulta ha osservato che le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rientrano nella materia dell'organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. e che, nell'esercizio di tale loro competenza, le Regioni devono rispettare la regola posta dall'art. 97, quarto comma, Cost. secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Sentenza n. 121 depositata in data 26/05/2017

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con quattro ordinanze di identico contenuto, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, recante norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

La questione trae origine dall'impugnazione della delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1076 del 2014, che impone a tutte le aziende sanitarie locali (ASL) pugliesi l'obbligo del rispetto nei confronti di tutto il personale sanitario, medici ed infermieri, del tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro, ricomprendendovi sia il lavoro svolto all'esterno degli istituti di pena, che quello svolto in regime di parasubordinazione all'interno degli stessi.

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 2018003614 4 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25

Il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 121/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della citata L.R. n. 4/2010 sottolineando che la disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa deve essere ricondotta alla materia dell'ordinamento civile, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato.

Sentenza n. 260 depositata in data 13 dicembre 2017

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 260/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 2 ottobre 2015, n. 28 in tema di autorizzazione al prelievo in deroga dello *stumus vulgaris* rilevando che la selezione delle specie cacciabili compete al legislatore statale poiché implica l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato e che l'attrazione legislativa, operata dalla Regione dell'autorizzazione al prelievo venatorio in deroga, riservata dal legislatore nazionale allo strumento amministrativo, determina la violazione della legge statale n. 157 del 1992.

Sentenza n. 14 depositata in data 30/01/2018

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14/2018, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera c), della L.R. 21/10/2008, n. 31 recante norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Al riguardo, la Consulta ha osservato che la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, in quanto riconducibile alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Consiglio Regionale della Puglia- crpuglia - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot.n. 20180036144 - 260078|428 - Bari - 23/04/2018 - 13:25